



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 31 MAR.1995
_____ 17 _____

**A/ TUTTE DIREZIONI NARITTIME
A TUTTE CAPITANERIE PORTO
A TUTTE LE AUTORITA' PORTUALI**

LORO SEDI

Divisione XVIII
Prot. N 5180878
Sez.
Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

A.24/7

OGGETTO: D.M. 11.1.1995 - Opere Minori - Accordo Procedimentale in materia di semplificazione delle procedure autorizzative in materia di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. Norme applicative specifiche in tema di depositi costieri.

CIRCOLARE N° 21

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

e, per conoscenza

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

MINISTERO DEGLI INTERNI
Dir. Gen. della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi
ROMA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
Dir. Gen. F.E.I.B. - Div. IX
ROMA

MINISTERO DELLE FINANZE
Dip. Dogane e I.I.
ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26.1.95 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Industria 11.1.95 n. 15824 (All. 1) relativo "all'individuazione

delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica, negli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali”. Come noto, il decreto in oggetto si colloca come momento attuativo dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 18.4.94 n. 420, recante “semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”.

Allo scopo di assicurare una uniforme e coordinata applicazione di tale dettato normativo, è stato raggiunto fra le Amministrazioni Centrali competenti un Accordo Procedimentale (All. 2) ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 420/1994, con riferimento alla previsione generale di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990.

Con la presente Circolare lo scrivente Dicastero, in adempimento dal punto 1 del citato Accordo, intende esternare alle Autorità in indirizzo ulteriori elementi interpretativi e chiarificatori, al fine di consentire una migliore applicazione del complesso di atti normativi in questione agli impianti ed ai depositi costieri.

1) Si rammenta, in via preliminare, per la più chiara comprensione di quanto esposto nella presente circolare e nei sopracitati testi normativi, che la vigente legislazione, come noto, prevede, con riguardo al campo di interesse degli impianti e dei depositi costieri, 3 distinti provvedimenti amministrativi:

- a) Autorizzazione (c.d. “industriale”) di spettanza del Ministero dell’Industria, ex art. 23 R.D. 20.7.1934 n. 1303.
- b) Autorizzazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ex art. 52 2° c. Cod. Nav..
- c) Concessione demaniale marittima di competenza dell’Autorità marittima o Portuale, a mente dagli artt. 36 Cod. Nav. e 24 Reg. Vod. Nav. e dall’art. 18 L. 84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale).

2) Tutte le “opere minori” considerate dal citato D.M. 11.1.95 n. 15824 sono elencate nominativamente nei 2 allegati A e B acclusi al D.M. stesso.

La distinzione fra i 2 allegati discende dalla necessità di ottenere, per le opere di cui all’allegato **A**, la prevista autorizzazione del Ministero dell’Industria (vedi art. 1, 1° c. D.M. 11.1.95), mentre per le opere di cui all’allegato **B** è prevista la facoltà di procedere direttamente alla realizzazione delle opere stesse, una volta esperita la preventiva comunicazione agli organi di cui all’art. 3, 1° c. D.M. 11.1.95 ed all’Autorità Portuale ove istituita.

3) Come precisato, per altro, nell’ultimo comma del punto 1 dell’Accordo Procedimentale in oggetto, tutte le opere minori considerate nel D.M. 11.1.95 non rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 17.5.88 n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ed attuativo della c.d. “direttiva Seveso”, il cui testo è stato recentemente integrato e modificato dal D.L. 9.03.1995 n. 65.

Pertanto tutte le opere in discorso sono esentate dalla presentazione del rapporto di sicurezza, pur rimanendo fermo per gli operatori l'obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità il non aggravio del preesistente livello di rischio.

4) In relazione alle opere elencate nell'Allegato **B** si ritiene di fornire le seguenti precisazioni:

a) Le opere e/o gli interventi ivi compresi sono stati enucleati con precipuo riferimento alla loro non rilevanza ai fini fiscali, ambientali e di sicurezza.

Pertanto i medesimi potranno essere realizzati successivamente all'invio di una semplice comunicazione, secondo il disposto dell'art. 3 del D.M. 11.1.95.

Rispetto a tali fattispecie trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 7.8.90 n. 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge n. 537/1993, in base al quale, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione predetta, l'Autorità Marittima e(o) Portuale, a seguito di sopralluogo, può disporre con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, nel caso di accertate irregolarità.

b) Le opere di cui all'allegato **B** non richiedono il collaudo ai fini dello loro messa in esercizio, ferma restando la potestà discrezionale del Comandante di Porto di procedere ad ispezioni ai sensi dell'art. 49 1° c. Reg. Cod. Nav..

Naturalmente tali opere, insieme al complesso degli impianti, saranno assoggettate alla verifica triennale ex art. 49, 2° Reg. Cod. Nav.. Pertanto tale verifica avrà anche un valore ricognitivo delle modifiche apportate agli impianti stessi.

5) Per le opere elencate nell'allegato **A**, oltre all'autorizzazione del Ministero dell'Industria prevista dall'art. 1 del citato D.M. 11.1.95, occorre altresì l'autorizzazione propria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ex art. 52 Cod. Nav., che andrà emanata nel rispetto del termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, secondo le modalità in appresso indicate.

Le società richiedenti, pertanto, dovranno indirizzare le relative domande, oltre che agli Organi elencati nell'art. 2, 2° c. del D.M. 11/1/95 anche all'Autorità Portuale, ove istituita, ed all'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM..

Per quanto attiene alle opere previste nell'allegato **A** – in considerazione della loro diversa rilevanza ai fini delle valutazioni di sicurezza – giova fare una distinzione nell'ambito del predetto elenco, individuando un iter procedurale diverso a seconda del tipo di opera e proponendo, quindi, il seguente schema di riferimento:

a) Opere di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A

Per tali opere è opportuno che venga effettuato un essenziale vaglio istruttorio, ai fini dell'autorizzazione da parte di questo Ministero ai sensi dell'art. 52 Cod. Nav., mediante l'acquisizione dei pareri di codeste Autorità Marittime e Portuali – secondo il riparto di competenza di cui al successivo punto 10 – nonché del Comando Provinciale del VV.F. e dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime territorialmente competenti.

Allo scopo di meglio coordinare l'azione amministrativa di tutti gli Organi interessati e di assicurare il rispetto dei termini prescritti, si pregano codeste Autorità Marittime e Portuali di estendere i contenuti della presente circolare anche agli Organi periferici sopracitati (Vigili del Fuoco, Genio Civile, ...).

La Capitaneria di Porto o l'autorità Portuale ove istituita, una volta acquisiti tutti i pareri in argomento, dovrà trasmettere le risultanze allo scrivente entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione della domanda da parte della società istante, possibilmente a mezzo telefax (06-59084307). Questo Dicastero provvederà, poi, entro il 60° giorno dalla presentazione dell'istanza, all'emissione della autorizzazione riguardante l'installazione o la modifica dell'impianto in esame.

Ultimate le opere, la società interessata provvederà a inoltrare alla Capitaneria di Porto competente la richiesta per la sottoposizione a collaudo – ai sensi dell'art. 48 Reg. Cod. Nav. – delle modifiche apportate, collaudo indispensabile ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto stesso.

Si raccomanda di procedere nel modo più celere possibile per l'attuazione di tale adempimento.

b) Opere di cui ai punti 3/4/5/6/8 dell'allegato A

Le opere considerate sono soggette ad autorizzazione diretta da parte di questo Ministero, parimenti entro il predetto termine di 60 giorni, senza effettuazione di un preventivo vaglio istruttorio.

Dette opere, per altro, una volta realizzate, dovranno essere sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 48 Reg. Cod. Nav. con le modalità precisate nel precedente punto a).

c) Opere di cui ai punti 7/9/10/11 dell'allegato A

Nelle fattispecie ivi previste questo Ministero emanerà direttamente l'autorizzazione di competenza, senza vaglio istruttorio e senza necessità di collaudo, fermo restando che in sede di verifica triennale ex art. 49 2° c. Reg. Cod. Nav., saranno fatti gli opportuni

accertamenti al fine di constatare che siano rimaste inalterate, con riguardo a tali variazioni, le misure di sicurezza dell'intero impianto.

- 6) L'autorizzazione emessa dallo Scrivente sarà diretta alla Capitaneria di porto competente, alla Autorità Portuale ove istituita, nonché agli Organi di cui all'art. 2 del citato D.M. e, per conoscenza, al Ministero dell'Industria, con estensione anche alla società richiedente. L'Autorità Portuale competente sarà interessata anche per le eventuali determinazioni ai sensi degli artt. 18 L. 84/1994, 36 Cod. Nav. e 24 Reg. Cod. Nav..

Le risultanze istruttorie relative ai punti 1 e 2, dell'allegato A, qualora negative, vanno comunicate contestualmente a questa Amministrazione Centrale e al Ministero dell'Industria, in adempimento al disposto del punto 2 dell'Accordo Procedimentale.

- 7) Per quanto concerne le opere di cui al citato D.M. 11.1.95 si rammenta che, qualora insistano in tutto o in parte su area demaniale marittima, esse abbisognano della relativa concessione demaniale di cui agli artt. 36 Cod. Nav. e 24 Reg. Cod. Nav., ai sensi anche dell'art. 18 della L. n. 84/1994, per le zone demaniali comprese nell'ambito territoriale delle Autorità Portuali; ovviamente le disposizioni in discorso attengono esclusivamente alle opere di cui all'allegato **A**, essendosi ravvisata la non rilevanza sotto il profilo demaniale di quelle di cui all'allegato **B**.

Parimenti la concessione demaniale marittima dovrà essere emessa, possibilmente nel rispetto del termine di 60 giorni dal ricevimento di una apposita istanza in tal senso, corredata dalla relativa documentazione.

- 8) In ordine all'allegato **A** si precisa che, qualora non si addivenga all'emissione dell'autorizzazione di cui all'art. 52 Cod. Nav. entro i 60 giorni prescritti dal citato Accordo Procedimentale, la Società istante potrà dare inizio ai lavori, previa apposita comunicazione in tal senso, fermo restando, ove previsto, l'obbligo della preventiva acquisizione della concessione demaniale.

In proposito va rimarcato che le opere indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, devono essere sottoposte a collaudo prima della loro messa in esercizio.

- 9) Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del D.M. 11.1.95 e non ancora definite, qualora rientranti nella sua sfera di applicazione, si applicano – se possibile – le modalità previste nell'accordo procedimentale e nella presente circolare.
- 10) Ai fini di un migliore inquadramento della materia, si ritiene di precisare che nei porti dove – a far data dal 1.1.95 – si è costituita l'Autorità Portuale, le concessioni demaniali marittime vengono rilasciate, a mente degli artt. 36 Cod. Nav., 24 Reg. Cod. Nav. e dell'art. 18 L. 84/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla stessa Autorità Portuale.

Fanno capo, altresì, all'Autorità Portuale tutti gli incumbenti istruttori propedeutici all'emissione dell'autorizzazione d'esercizio di cui all'art. 52 Cod. Nav..

Nell'ambito dei vagli istruttori in parola è da annoverare anche il parere della competente Autorità Marittima (Capitaneria di Porto), specie per quanto attiene ai profili della sicurezza, in relazione al disposto dell'art. 14 L. 84/1994.

I successivi obblighi di controllo e di verifica ex art. 48 e 49 Reg. Cod. Nav. continuano invece a far capo alla Capitaneria di porto territorialmente competente.

- 11) La presente circolare non si applica, allo stato, nel territorio della Regione Autonoma della Sicilia, in quanto i competenti Organi della stessa Regione non hanno, all'attualità, recepito i testi normativi in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE
Dr. Gioacchino Elefante

DEP/CARD
duf/47



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ACCORDO PROCEDIMENTALE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE O DI DEPOSITO
DI OLI MINERALI.

di concerto con
IL MINISTERO DELLE FINANZE
IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
E
IL MINISTERO DELL'INTERNO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 15
concernente la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per
disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e in particolare gli articoli 16 e
17 recante nuove norme in materia di concessione ed autorizzazione alla
costruzione e/o all'esercizio di impianti di lavorazione di oli minerali e g.n.l. –
depositi di oli minerali;

VISTO il regolamento emanato con il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420
recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, e in particolare l'art. 6 comma
3 concernente la facoltà per il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato di concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati
per la definizione comune di fasi del procedimento istruttorio;

CONVENGONO

di adottare le seguenti modalità procedurali per l'applicazione del D.P.R. 18.4.1994, n. 420 e del D. M. 15824 dell'11.1.1995 per l'emanazione di direttive comuni volte a rendere più efficace l'azione amministrativa ed a semplificarne e razionalizzarne l'applicazione ed i controlli.

1. CIRCOLARI ESPLICATIVE AGLI ORGANI LOCALI

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed il Ministero dell'Interno emanano circolari esplicative e di indirizzo ai propri organi periferici (UPICA, Direzioni Compartimentali, U.T.F., Dogane, organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Autorità marittime e portuali) per l'applicazione delle procedure individuate con il D. M. 11.1.1995 n. 15824.

Le circolari sono rivolte anche ad evidenziare la semplificazione procedurale degli atti istruttori di rispettiva competenza, ove risulti comunque necessario attivare una procedura in tal senso ed a fornire indicazioni di massima per l'esplicazione dell'attività di controllo che si dovesse rendere necessaria nell'ambito delle competenze istituzionali.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativamente ai soli impianti costieri, emette la propria autorizzazione d'esercizio ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione entro i termini fissati dal D.M. 11.1.1995, n. 15824, solo per le opere previste nell'allegato A del citato decreto.

L'autorità marittima rilascia entro i termini predetti anche la concessione di cui agli artt. 36 del Codice della Navigazione e 24 del regolamento del Codice della Navigazione, relativamente alle opere di cui al citato allegato A che insistono su area demaniale marittima.

Per gli impianti costieri la domanda di cui all'art. 2 del D.M. 11.1.1995 deve essere trasmessa anche all'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime territorialmente competente.

Le opere di cui al D.M. in argomento sono esentate dalla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 del D.L.

7.1.95 n. 2 fermo restando l'obbligo di documentazione del non aggravio del preesistente livello di rischio.

2. PARERI NEGATIVI – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

I Ministeri delle Finanze, dell'Interno e dei Trasporti e Navigazione danno disposizioni ai propri Uffici ed Organi locali affinché nel caso sia ravvisata la sussistenza di motivi di diniego o di eventuali prescrizioni, circa le opere di cui all'allegato A, trasmettano le proprie valutazioni il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda e via fax al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed alla propria Amministrazione di appartenenza.

In assenza di dinieghi o di prescrizioni, ove il Ministero dell'Industria provvede, entro 60 giorni, al rilascio dell'autorizzazione richiesta, ne dà comunicazione anche alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 2, comma 1, punto 2 del D.M. 11.1.95 n. 15824. Si conviene altresì che l'autorizzazione venga diramata anche alle Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte Indirette.

Le opere di cui all'allegato B sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10 della legge 24.12.1993, n. 537.

3. AMPLIAMENTI DI CUI AL PUNTO 2 – ALLEGATO B DEL D.M. 11.1.1995

Le Amministrazioni ribadiscono che l'aumento della capacità di cui al punto 2 – all. A del decreto in argomento, è da considerarsi realizzabile una volta soltanto, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 16 della legge 9/91.

4. PREFETTURE

Il Ministero dell'Industria dà indicazioni alle Prefetture per la trasposizione delle procedure del D.P.R. 420/94 nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, adottando in tal senso ogni possibile semplificazione e

snellimento, ivi compresa la fissazione di termini di silenzio assenso nell'acquisizione dei pareri.

Analoghe indicazioni sono fornite, per l'opportuna conoscenza, anche alle Regioni a statuto autonomo.

5. VOLTURE – LOCAZIONI ED IMPIANTI DI RECUPERO VAPORE

Nei casi di voltura della concessione o di locazione, di cui all'art. 40 e 25 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2.11.1933 n. 1741, approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato autorizza la voltura o la locazione, senza istruttoria preventiva, fatti salvi gli accertamenti antimafia, subordinando l'esecutività dell'atto all'acquisizione successiva del nullaosta del Ministero delle Finanze e, nel caso di impianti costieri, anche del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Il Ministero delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione adottano i provvedimenti di competenza entro i termini indicati al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 420/94.

Analoga procedura si applica anche nei casi di autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti i recupero vapore, previa acquisizione del parere, ai fini della sicurezza dei competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli impianti non costieri.

Le autorizzazioni di cui al presente punto sono inviate alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 2 comma 1, punto 2 del D.M. 11.1.1995, n. 15824 nonché alla Direzione Compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette competente per territorio.

6. ESERCIZI PROVVISORI E PROROGHE SUCCESSIVE

Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria per prove semestrali di messa a punto degli impianti, ed eventuali esercizi provvisori e proroghe di esercizi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 420/94, sono subordinate al nullaosta dell'Ufficio Finanziario competente, degli Organi periferici competenti per la sicurezza, nel caso di impianti costieri, anche dalla Capitaneria di porto competente, che ne informa contestualmente l'Amministrazione interessata.

7. MODIFICHE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Le altre modifiche della concessione dell'autorizzazione che non siano comprese nel D.M. 15824 dell'11.1.1995 restano soggette all'autorizzazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 420/94, primo comma.

8. FUNZIONI DI MONITORAGGIO

Nell'ambito della prima fase di applicazione del D.M. 11.1.1995 n. 15824, le Amministrazioni convengono di attivare una funzione, anche congiunta, di monitoraggio, anche tramite la predisposizione di un adeguato sistema di supporto informatico al fine di apportare eventuali modifiche o correttivi di tipo procedurale per una maggiore semplificazione dell'attività amministrativa.

Roma, 16 Feb. 1995

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento della Dogana e delle
Imposte Indirette
IL DIRETTORE GENERALE

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
Direzione Generale delle Fonti di Energia
e delle Industrie di Base
IL DIRETTORE GENERALE

IL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Protezione
Civile e Servizi Antincendio
IL DIRETTORE GENERALE

**IL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**
Direzione Generale Demanio
Marittimo e Porti
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreto 11 gennaio 1995.

Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, in qualità di principali amministrazioni interessate;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1

Opere minori

1. Sono individuate all'allegato A del presente decreto le opere minori definite all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, che, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, vengono autorizzate da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza richiesta di pareri ad amministrazioni o enti.

2. La procedura autorizzativa del presente decreto non si applica nei casi in cui le opere comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni

inquinanti che richiedono autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2

Procedura di autorizzazione delle opere minori

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui al precedente articolo deve essere presentata in carta da bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Una copia della domanda deve essere inoltrata al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette, all'Ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

2. La domanda deve contenere una descrizione tecnica e, ove necessario, una planimetria dell'impianto, eseguite da un professionista abilitato o da un tecnico dell'azienda richiedente.

Nella stessa domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta domanda che sono stati attivati nei confronti degli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Trascorso il termine suddetto, l'interessato può comunque dare inizio all'opera, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi indicati al comma 1 del presente articolo.

4. Le opere indicate ai punti 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato A non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Per le opere indicate ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dello stesso allegato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove lo ritenga opportuno, prevede l'esecuzione del collaudo sopra indicato, specificandolo nel provvedimento di autorizzazione.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà nell'ambito della propria competenza se le opere siano da sottoporre a collaudo ai sensi dell'art. 48 del reg. cod. nav..

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto delle opere realizzate nel corso degli eventuali aggiornamenti del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 3

Opere non soggette ad autorizzazione

1. Le opere comprese nell'allegato B del presente decreto non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio di una comunicazione, redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera, all'ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

Per le opere indicate ai punti 3, 4, 5 e 7 sarà data comunicazione anche ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e delle finanze – Dipartimento dogane e imposte indirette.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature non sono soggetti ad alcune procedura.

Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione preventiva all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 4

Disposizioni finali

1. L'elenco delle opere allegato costituisce parte integrante del presente decreto e potrà essere aggiornato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con procedura analoga a quella utilizzata per l'emanazione del presente decreto, sulla base di esigenze di flessibilità operativa e secondo le linee di evoluzione tecnologica del settore petrolifero.

2. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza, al fine della verifica del rispetto dei requisiti fiscali, ambientali e di sicurezza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: GATTI

ALLEGATO A

Opere minori soggette ad autorizzazione

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, che non comportino aumento della capacità di lavorazione.

2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti purché l'aumento complessivo della capacità di stoccaggio non risulti superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione.

Tale aumento di capacità non è consentito nel caso di stoccaggio di benzina, gas di petrolio liquefatti (GPL) e altri prodotti di categoria A.

3. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) o modifica delle esistenti purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.

4. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.

5. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi o per miscelare prodotti.

6. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione.
 7. Sospensione temporanea dell'attività del deposito e dei singoli serbatoi, di durata superiore a sei mesi.
 8. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.
 9. Riduzione della capacità di stoccaggio.
 10. Smantellamento di impianti e serbatoi di stoccaggio.
 11. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.
7. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime / prodotti intermedi / prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

95A0422

ALLEGATO B

Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione

1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.
2. Costruzione/modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata) e di impianti per il trattamento acque reflue.
3. Sospensione temporanea dell'attività del deposito e dei singoli serbatoi, di durata non superiore a sei mesi.
4. Riattivazione di serbatoi per lo stoccaggio di prodotti di categoria B e C.
5. Interventi di manutenzione straordinaria che mantengano o migliorino i livelli di sicurezza e di protezione ambientale e che non comportino modifiche al sistema dei collegamenti e delle tubazioni esistenti.
6. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.